

Decreto federale concernente l'iniziativa sulla lotta contro l'alcolismo

(Del 16 giugno 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto la domanda d'iniziativa sulla lotta contro l'alcolismo;
visto il rapporto del Consiglio federale del 26 ottobre 1965 ¹;

visto gli articoli 121 e seguenti della Costituzione federale, l'articolo 26 della legge federale del 23 marzo 1962 ² concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (legge sui rapporti fra i Consigli) e l'articolo 6 della legge federale del 23 marzo 1962 ³ concernente il modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare di revisione della Costituzione federale (legge sulle iniziative popolari),

decreta:

Art. 1

La domanda d'iniziativa concernente la lotta contro l'alcolismo, presentata come proposta generale ai sensi dell'articolo 121, capoverso 5, della Costituzione federale, è sottoposta alla votazione popolare. La domanda ha il seguente tenore:

« I cittadini svizzeri sottoscritti, aventi diritto di voto, presentano la domanda d'iniziativa sotto forma generale (art. 121, cpv. 4 e 5, della Costituzione federale), intesa alla revisione delle basi costituzionali della legislazione federale sull'alcole (art. 32 *bis* della Costituzione federale) secondo i punti di vista seguenti:

1. Per infrenare l'alcolismo e, conseguentemente, per aumentare la sicurezza della circolazione stradale, l'imposizione deve essere estesa a tutte le bevande alcoliche. Essa sarà graduata secondo il contenuto in alcole e calcolata in modo da far sì che il consumo diminuisca.

¹ FF 1965 III, 33.

² RU 1962, 831 (A III D).

³ RU 1962, 848 (A III B 2).

2. Il commercio illegale dell'acquavite deve essere soppresso con provvedimenti efficaci, che, se necessario, portino anche, dietro indennità, all'abolizione delle distillerie domestiche.
3. Il prodotto dell'imposizione sarà ripartito, secondo un modo di distribuzione da stabilirsi nella Costituzione federale, tra la Confederazione e i Cantoni. Esso sarà impiegato, almeno nella misura attuale, per l'assicurazione vecchiaia e superstiti, per la lotta contro l'alcolismo e per i bisogni generali dei Cantoni. Il di più sarà destinato alla lotta contro l'inquinamento delle acque ».

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo la reiezione dell'iniziativa.

Art. 3

Il Consiglio federale è incaricato d'eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 giugno 1966.

Il Presidente: **P. Graber**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 giugno 1966.

Il Presidente: **D. Auf der Maur**

Il Segretario: **F. Weber**

Decreto federale concernente l'iniziativa sulla lotta contro l'accolismo (Del 16 giugno 1966)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1966
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	27
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	07.07.1966
Date	
Data	
Seite	882-883
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 550

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.